



## COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via Torre Verde, 25 - 38100 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80

Indirizzi Internet: [www.figctaa.it](http://www.figctaa.it) - [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it) - [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it)

Presidente: [epellizzari@figctaa.it](mailto:epellizzari@figctaa.it)

Settore Giovanile: [sgs\\_tn@figctaa.it](mailto:sgs_tn@figctaa.it)

Attività di Base: [attivatabase\\_tn@figctaa.it](mailto:attivatabase_tn@figctaa.it)

Segreteria: [figctn@figctaa.it](mailto:figctn@figctaa.it) - [trento.sgs@figc.it](mailto:trento.sgs@figc.it)

Calcio a 5 provinciale: [calcio5\\_tn@figctaa.it](mailto:calcio5_tn@figctaa.it)

Attività Scolastica: [attivatascolastica\\_tn@figctaa.it](mailto:attivatascolastica_tn@figctaa.it)

Partita IVA: L.N.D. 02006911008

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

### Stagione Sportiva 2008/2009

## Comunicato Ufficiale N° 22 del 24 ottobre 2008

### 1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

#### 1.1 GIUSTIZIA SPORTIVA

##### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dal sostituto Elvio Gardumi, Dellantonio Alberto (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 24/10/2008, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### CAMPIONATO GIOVANISSIMI

##### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 19/10/2008

##### DELIBERA

GARA : RAVINENSE - AZZURRA S.BARTOLOMEO

- su segnalazione della società U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO, che lamenta l'errata inibizione inflitta con Comunicato Ufficiale nr. 21 del 23/10/2008 al signor D'EUGENIO EMILIO quale dirigente accompagnatore nella gara in oggetto
- Verificato, che il calciatore BEREZHANSKY OLEXANDR nato il 22.03.1994, che per disguido tecnico informatico non risultava inserito nelle liste della società U.S. AZZURRA S. BARTOLOMEO, risulta tesserato regolarmente dal 13/09/2008 per la società stessa.

D E L I B E R A

- Di annullare l'inibizione fino 20/11/2008 inflitta al signor D'EUGENIO EMILIO della società U.S. AZZURRA S. BARTOLOMEO.;

----- ◆◆◆ -----

## **2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

La Commissione disciplinare territoriale costituita dall'Avv. Pedrazzoli (Presidente), avv. Fernando Spinelli, rag. Radoani (Componenti), nella riunione del 22.10.2008, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni:

### **8) RICORSO DELLA POLISPORTIVA DIMARO FOLGARIDA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. N. 18 DEL 2 OTTOBRE 2008 CONSEGUENTE AL RAPPORTO ARBITRALE RELATIVO ALLA GARA DEL 28 SETTEMBRE 2008 TRA U.S. BASSA VAL DI SOLE E POLISPORTIVA DIMARO FOLGARIDA.**

Con raccomandata del 7 ottobre 2008 il Presidente della Polisportiva Dimaro Folgarida, sig. Panciera Marco, ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 18 del 2 ottobre 2008 contestando il rapporto arbitrale redatto a seguito della gara del 28 settembre 2008 disputata tra U.S. Bassa Val di Sole e Polisportiva Dimaro Folgarida su cui la decisione stessa del Giudice sportivo è fondata.

A seguito di convocazione sono stati sentiti: i rappresentanti della Polisportiva Dimaro Folgarida, che si erano resi disponibili in tal senso nel ricorso, e l'arbitro della gara interessata.

L'approfondita istruttoria ha permesso di confermare i fatti che hanno portato alla squalifica dei signori Fantelli Alessandro e Albasini Davide e pertanto il ricorso relativo a tali squalifiche deve essere respinto.

Relativamente alla richiesta della società Polisportiva Dimaro Folgarida di ripetizione della gara per l'errore arbitrale si rileva che la stessa appare fondata per i seguenti motivi. Il direttore di gara ha ritenuto di sospendere al 42' minuto del secondo tempo la gara perché temeva per la propria incolumità personale a seguito dell'atteggiamento dei due giocatori espulsi e perché erano stati espulsi sia il capitano sia il vice-capitano. Il Giudice sportivo di primo grado ha ritenuto di infliggere la punizione della perdita della gara alla Società Dimaro Folgarida con il punteggio di 0 a 3 perché aveva "appreso che la gara veniva sospesa al 42' minuto del secondo tempo, in quanto l'Arbitro si sentiva minacciato dai due giocatori appena espulsi, e non più in grado di terminare la sua direzione con la necessaria lucidità".

Dal referto di gara e dal supplemento redatto dal direttore di gara non emerge alcuna minaccia. Infatti, durante l'audizione del direttore di gara, lo stesso ha confermato di "non essere stato minacciato". Con riferimento alla decisione del Giudice Sportivo di primo grado si ricorda che il Giudice deve basare le sue decisioni sugli atti presenti nel fascicolo e non su altre fonti ed atti non previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

Non essendoci stata alcuna minaccia la Commissione ritiene che con il definitivo allontanamento dei giocatori espulsi, e che nel frattempo l'allontanamento era già iniziato, la gara poteva essere ripresa. Non si sono verificate quindi le condizioni per la sospensione definitiva.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale

- conferma le giornate di squalifica inflitte ai giocatori della Polisportiva Dimaro Folgarida signori Albasini Davide e Fantelli Alessandro;
- Ordina la ripetizione della gara.

Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto si ordina la restituzione della relativa tassa.

----- ◆◆◆ -----

## **3. GARE**

### **3.1 PROGRAMMAZIONE GARE**

#### **CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

Girone B 4/A	gara BASSA VAL DI SOLE	DIMARO FOLGARIDA
Ripetizione	data 06/11/2008	ora 20,30 campo Malè sint.

**Publicato in Trento il 24/ 10/ 2008.**

Il Segretario  
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente  
(*Ettore Pellizzari*)